

## **COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 27/65/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il 14 maggio 2004 l'Ufficio delle Entrate di Gardone Valtrompia aveva notificato al dott. No. Bi. un invito a comparire per attivare il contraddittorio necessario per la definizione dell'accertamento per l'anno di imposta 1999.

Durante il contraddittorio lo stesso aveva documentato, a suo parere, tutti compensi relativi a tale anno di imposta mentre l'Ufficio in data 23.07.2004 gli aveva notificato un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA rettificando il suo reddito in quanto la documentazione presentata non era stata ritenuta idonea. Nel conseguente ricorso presentato dal No. si sosteneva la violazione della procedura prevista dall'art 17 L 400/1998, il difetto di motivazione, l'insufficienza probatoria, e le giustificazioni presentate per lo scostamento applicato. Essendo stato respinto dalla CTP di 1° il sig. No. aveva quindi presentato in data 04.08.2011 ricorso in appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia sez. 2 n°35/02/05 del 29.04.2005 depositata in data 03.05.2005 chiedendone la riforma e chiedendo di dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento emesso. Il ricorrente aveva anche presentato memorie illustrative allegando tutte le fatture per sostenere la sua tesi.

L'Ufficio aveva ribadito dal canto suo la propria posizione.

Poiché la Commissione del secondo grado di giudizio aveva confermato con sentenza 189/66/06 la decisione persa dai giudici di primo grado e respinto l'appello, il sig. No. aveva quindi proposto ricorso per Cassazione in data 22.02.2008 chiedendo di pronunciarsi in merito a questi quesiti:

- Se il risultato derivante dall'applicazione dei parametri di cui al DPCM 29.01.96 dovesse essere valutato o no alla stregua di ulteriori diversi indizi
- Se la motivazione contenuta nell'avviso di accertamento recapito al ricorrente dovesse o no considerarsi sufficiente ai sensi dell'art 7 comma 1 L. 27/7/200 n°212
- Se fosse omessa o carente la sentenza che attribuiva apoditticamente il risultato derivante dall'applicazione dei parametri di cui al punto primo del presente elenco che determinerebbe l'inversione della prova mentre il risultato costituirebbe unicamente presunzione semplice
- Se alla stessa tregua per la mancata valutazione delle fatture come prove contrarie.

La Corte di Cassazione in data 24.11.2008 nell'esame preliminare ha evidenziato la manifesta fondatezza del ricorso e con ordinanza del 27.10.2010 ha accolto il ricorso stabilendo che la sentenza doveva essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione per un riesame della controversia e per uniformarsi al principio.

Il ricorrente si compiaceva quindi di riportare articoli pubblicati sulla stampa in merito alla sentenza citata sottolineando il difetto di motivazione della sentenza di primo e di secondo grado perché basate esclusivamente sui parametri e per il mancato adempimento della prova gravante sull'Ufficio.

Il ricorrente insiste quindi sul fatto che in assenza di altre presunzioni o elementi di prova i parametri sono da considerarsi semplici indizi e non sono idonei a motivare un accertamento in capo al contribuente. Di contro a parere del ricorrente la pronuncia di primo grado che considera legittima la motivazione sarebbe palesemente viziata e lesiva del diritto di difesa e sottolinea che l'ufficio ha violato le stesse circolari del Ministero

assumendo un comportamento palesemente in contrasto con il principio del giusto provvedimento.

Chiede pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento e la condanna dell'Ufficio al rimborso delle somme incassate a titolo provvisorio e le spese dei tre gradi di giudizio.

L'Ufficio nelle sue controdeduzioni presentate in data 14.11.2011 ribadisce che la sentenza dei giudici di secondo grado ha evidenziato che non era stata prodotta da parte del ricorrente alcuna documentazione atta a supportare quanto da lui asserito se non mere ipotesi o criteri generici.

Insiste su tale affermazione ribadendo che il ricorrente non ha assolto all'onere della prova che incombeva su lui. Secondo l'Ufficio il ricorrente aveva l'obbligo infatti di provare le referibilità delle singole fatturazioni e prestazioni. Sulla base di un mero prospetto l'Ufficio era impossibilitato ad appurare i ricavi effettivi mancando agli atti le singole fatturazioni e le descrizioni delle prestazioni professionali relative a quell'anno di imposta.

Ribadisce quindi la richiesta di respingere il ricorso malgrado quanto stabilito dalla Cassazione con la citata ordinanza.

Il ricorrente il 28 dicembre 2011 ha fatto pervenire ulteriore memoria illustrativa per ribattere le tesi dell'Ufficio e confermare le richieste formulate.

La Commissione rileva che l'Ufficio malgrado l'ordinanza di rinvio della Cassazione insiste sul principio di correttezza del suo operato e sulla legittimità dell'accertamento sostenendo che l'onere della prova spettava al ricorrente e di aver operato dopo aver instaurato il contraddittorio con la parte.

Di parere contrario è la Commissione in quanto se così fosse stato la Cassazione non avrebbe rilevato la manifesta fondatezza del ricorso ed affermato chiaramente che l'applicazione degli studi di settore e l'applicazione di parametri costituiscono un sistema di presunzioni semplici e che la gravità, la precisione e concordanza di elementi che determinano lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard nascono in seguito al contraddittorio pena la nullità dell'accertamento stesso.

Il contraddittorio quindi non è una semplice formalità ed è evidente invece che l'Ufficio nello stilare il verbale dell'incontro lo ha considerato tale in quanto ha solo fatti rilevare che erano stati presentati documenti che sarebbero stati analizzati senza nulla riferire in merito al colloquio avvenuto e alla dichiarazioni rese dal ricorrente in tale occasione.

Ancora la Suprema Corte ha fatto rilevare che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento ma essere integrata con la dimostrazione concreta e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in fase di contraddittorio.

Per questi motivi la Commissione ritiene che l'avviso di accertamento debba considerarsi illegittimo e ritiene corretto condannare l'Ufficio a rifondere le spese per i tre gradi di giudizio che ritiene equo quantificare in 5.000.00 euro onnicomprensivi

#### **P.Q.M**

dichiara nullo l'avviso di accertamento. Condanna l'Ufficio alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro cinquemila, onnicomprensivi.